



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2423/2012**

tra

ELENA MASCIADRI

PARTE ATTRICE

e

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

PARTE CONVENUTA

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **21 gennaio 2014** ad ore **13.39** innanzi al dott. Marilena Rizzo, sono comparsi:

Per ELENA MASCIADRI l'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA in sostituzione dell'avv. AMERICO FRANCESCO

Per ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA l'avv. SARRA SERENA

L'avv. Mauceri fa presente che per mero errore materiale le note autorizzate di parte attrice risultano redatte con indicazione quale convenuto del CNR anziché di INAF. Riferisce che tale errore deve ricondursi ad un refuso. Si riporta al ricorso e alle note depositate.

L'avv. Sarra eccepisce l'inutilizzabilità delle note autorizzate redatte da controparte in quanto risultano redatte in causa verso soggetto estraneo al giudizio, e implicanti anche erronea allegazione in fatto laddove viene indicato un rapporto di lavoro con il CNR e non con l'ente convenuto nel presente giudizio. Si riporta alle note difensive autorizzate e alla giurisprudenza ivi indicata. Deposita dispositivo dell' 11 dicembre 2013 del Tribunale di Lecco con cui causa analoga è stata respinta.

Il Giudice decide la causa come da separata sentenza con motivazione contestuale *ex art. 429 c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Marilena Rizzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marilena Rizzo ha pronunciato *ex art.* 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2423/2012** promossa da:

ELENA MASCIADRI (C.F. MSCLNE64B57F205K), con il patrocinio dell'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA e dell'avv. AMERICO FRANCESCO (MRCFNC77C14D643F) VIALE BEATO ANGELICO 45 00198 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 26 50121 FIRENZE presso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA

PARTE ATTRICE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. SARRA SERENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO ENRICO FERMI 5 50125 FIRENZE presso il difensore avv. SARRA SERENA

PARTE CONVENUTA

%% %%

Con ricorso depositato in data 19.06.2012 la ricorrente sig.ra Elena Masciardi ha adito questa giustizia per sentire: accertare e dichiarare il proprio diritto al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività da lei prestata con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.04.2006 al 01.04.2010; accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale maturata nel profilo professionale di appartenenza tenendo conto del periodo di lavoro prestato prima della stabilizzazione disposta *ex art.* 1 comma 519 L. 296/2006; condannare l'INAF alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici attribuendole la retribuzione secondo la fascia stipendiale maturata considerando il periodo di lavoro a tempo determinato, nonché a corrisponderle la somma di € 9.907,40 a titolo di differenze retributive maturate e maturande, con interessi e rivalutazione monetaria.

A fondamento della propria domanda la ricorrente ha allegato di essere stata assunta dall'INAF con contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.04.2006 al 01.04.2010, con inquadramento nel profilo professionale di Dirigente di ricerca e di essere stata successivamente assunta, a seguito di procedura di stabilizzazione *ex art.* 1 comma 519 L. 296/2006, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il medesimo Istituto, con inquadramento di ricercatore, 3° livello CCNL, poi rettificato in Dirigente di ricerca. Ha altresì allegato di aver maturato, al momento della stabilizzazione, il diritto al passaggio di fascia stipendiale e di essere stata invece illegittimamente inserita nella prima fascia stipendiale del profilo Dirigente di ricerca, vedendosi così azzerare l'anzianità di servizio maturata durante il rapporto di lavoro a tempo determinato. In diritto ha allegato la violazione da parte dell'INAF della direttiva CE

n. 70 del 28.06.1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la quale sancisce il divieto di discriminazione tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole almeno che non sussistano ragioni oggettive (clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro). Ha altresì allegato che la normativa che ha disciplinato la stabilizzazione non specifica a quali condizioni economiche il lavoratore stabilizzato debba essere assoggettato, e che tale lacuna normativa impone un'interpretazione conforme al dettato comunitario.

L'INAF, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che la procedura di stabilizzazione non ha comportato una trasformazione del rapporto di lavoro già in essere tra le parti, bensì l'instaurazione di un diverso ed ulteriore rapporto conseguente ad un'assunzione *ex novo*. Sulla asserita violazione della normativa comunitaria in tema di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, ha eccepito che detta tutela si applica ai lavoratori a tempo determinato (clausola 2 dell'accordo) e non anche ai lavoratori a tempo indeterminato assunti per stabilizzazione, e che, comunque, nel caso di specie, sussistano ragioni oggettive tali da giustificare una diversità di trattamento poiché la ricorrente era stata assunta a tempo determinato come Team Leader per lo sviluppo del progetto "3D Optical Turbulence Forecasts above Astronomical Sites" finanziato dall'Unione Europea e che pertanto la sua posizione differiva da quelle dei dipendenti di ruolo assunti con la medesima qualifica di Dirigente di ricerca. Parte convenuta ha altresì rilevato come il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai lavoratori assunti a tempo indeterminato mediante stabilizzazione, e non mediante pubblico concorso, comporterebbe una discriminazione inversa a detrimento dei lavoratori già di ruolo in quanto l'anzianità da questi ultimi maturata è stata utilizzata solo ai fini dell'ammissibilità al concorso pubblico. Ha infine eccepito come il raggiungimento di una certa anzianità di servizio sia solo uno dei requisiti necessari per il passaggio ad una fascia stipendiale superiore e che sia altresì necessaria la verifica da parte dell'amministrazione circa la regolarità dell'attività svolta che attesti l'acquisizione dell'esperienza scientifica e professionale richiesta dal profilo di appartenenza. La parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 21.01.2014 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Risulta infatti che la ricorrente, quale Dirigente di ricerca a termine, abbia svolto attività di ricerca scientifica, sebbene ella fosse adibita allo sviluppo di uno specifico progetto, sostanzialmente comparabile con quella del personale di pari livello (dirigenti di ricerca) assunto a tempo indeterminato che, come tale, svolge la stessa attività di ricerca scientifica in relazione a materie o progetti mutevoli nel tempo. Non è ravvisabile quindi una effettiva diversità dei due tipi di rapporto, atteso che in entrambi il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie facoltà lavorative nello svolgimento delle medesime mansioni ed ha diritto alla conservazione del posto ed alle ferie, ed è soggetto al potere organizzativo datoriale ed agli obblighi derivanti dal rapporto lavorativo alle dipendenze della PA, compresi gli obblighi di diligenza e fedeltà e all'obbligo di esclusiva prestazione della propria attività in favore dell'Amministrazione, salvi i casi previsti dalla legge.

In diritto, le difese di parte ricorrente, laddove sostiene che la procedura di stabilizzazione comporti la mera trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, sono infondate poiché contrarie alla lettera e alla *ratio* delle norme sulla stabilizzazione. In realtà con la stabilizzazione si ha una novazione oggettiva del rapporto di lavoro che da quel momento diventa di lavoro a tempo indeterminato, con estinzione delle obbligazioni nascenti dal precedente rapporto.

È necessario però verificare se la normativa in materia di stabilizzazione, che disciplina diversamente il trattamento dei dipendenti pubblici assunti a termine rispetto a quelli assunti fin dall'inizio a tempo indeterminato comparabili, sia o meno compatibile con la normativa comunitaria ed, in particolare, con la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 70/1999 secondo cui: "*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati*

in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” .

In proposito si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea (Sentenza del 18.12.2012 – Valenza e altri vs. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, ha affermato che la suddetta clausola “deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’ autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da “ragioni oggettive” ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura la ragione oggettiva di tal genere”.

Secondo la Corte di Giustizia, le ragioni oggettive che, ai sensi della clausola 4 punto 1 della Direttiva 70/1999, giustificerebbero una diversità di trattamento devono essere riferite a precise e concrete circostanze che contraddistinguono una determinata attività per la particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a termine. La Corte ha infatti espressamente escluso che possa integrare una ragione oggettiva la mera esistenza di un contratto temporaneo , precisando inoltre che è del tutto irrilevante il fatto che la stabilizzazione comporti l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, valendo il principio di non discriminazione sia in costanza di rapporto a termine, sia una volta che il lavoratore sia stato assunto a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, atteso che le mansioni svolte dalla ricorrente sono del tutto equiparabili a quelle dei dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato sin dall’inizio, non sono state allegare da parte convenuta ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento differenziato.

Va pertanto data alla normativa italiana in materia di stabilizzazione un’interpretazione comunitariamente orientata, pena l’illiceità della normativa interna in quanto contrastante con il principio generale di non discriminazione.

La ricorrente ha pertanto diritto a vedersi riconoscere il periodo dal 01.04.2006 al 01.04.2010 ai fini del computo dell’anzianità di servizio e al conseguente inquadramento nella fascia stipendiale maturata nel profilo professionale di appartenenza tenendo conto del periodo di lavoro prestato prima della stabilizzazione disposta *ex art.* 1 comma 519 L. 296/2006, nonché al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate fino al deposito del ricorso par ad € 9.907,40 (somma non contestata sotto il profilo quantitativo da parte convenuta).

Non può infatti condividersi l’eccezione sollevata dall’Avvocatura, secondo cui la valorizzazione dell’esperienza scientifico-professionale sarebbe subordinata ad un procedimento formale di verifica, atteso che la contrattazione collettiva stabilisce incrementi periodici della retribuzione in ragione dell’anzianità maturata (si vedano al riguardo l’art. 72 CCNL 1998-2001, nonché l’art. 17 CCNL Comparto Ricerca 2002-2005 e l’art. 13 CCNL Comparto Ricerca del 2006-2009).

Sulle somme spettanti a titolo di differenze retributive saranno dovuti i soli interessi legali , non invece la rivalutazione monetaria *ex art.* 22 comma 36 L. 724/1994.

Si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, stanti i contrasti giurisprudenziali di merito e la circostanza che la pronuncia della Corte di Giustizia citata nella motivazione della sentenza è intervenuta nelle more del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, quale Giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata con il contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.04.2006 al 01.04.2010.

Dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale maturata nel profilo professionale di appartenenza tenendo conto del periodo di lavoro prestato prima della stabilizzazione disposta *ex art.* 1 comma 519 L. 296/2006.

Condannare l'INAF alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici attribuendo alla ricorrente la retribuzione secondo la fascia stipendiale maturata considerando il periodo di lavoro a tempo determinato.

Condanna altresì l'INAF al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad € 9.907,40, con interessi legali.

Compensa le spese di lite.

Firenze, 21 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Marilena Rizzo